



COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE  
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 15 del 30/05/2022

**OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE  
DELLE TARIFFE TARI: ANNO 2022**

L'anno **duemilaventidue**, addì **trenta** del mese di **Maggio** alle ore **18:38**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito, in modalità di videoconferenza, come da vigente regolamento, sotto la presidenza del Signor Davide Madoi **Presidente del Consiglio** il Consiglio Comunale. Partecipa **Il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Beduschi**.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	ZUCCHI GIULIA	SI	
2	PATTONERI PAOLO	SI	
3	DELGROSSO AUGUSTO	SI	
4	MADOI DAVIDE	SI	
5	ILARDO FRANCESCO	SI	
6	VOLTA ROSSELLA	SI	
7	NEGRI MARTA	SI	
8	RAINIERI CHIARA		SI
9	PADOVANI ELENA	SI	
10	MONTAGNA DANIELE	SI	
11	BUTTINI ALESSANDRO	SI	
12	PELLEGRINI KETTY	SI	
13	DELGROSSO GIANLUCA		SI

**PRESENTI : 11**

**ASSENTI : 2**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Scrutatori nominati: Rossella Volta, Marta Negri e Alessandro Buttini

## **OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI: ANNO 2022**

**Presidente:** *Passiamo ora al quarto e ultimo punto dell'ordine del giorno. Si tratta della presa d'atto del piano economico finanziario approvazione delle tariffe tari per l'anno 2022. Prego Giulia*

**Sindaco:** *Grazie Davide. Allora, in questo punto andiamo ad approvare le tariffe tari che vanno a coprire il costo del servizio di smaltimento, raccolta e trattamento dei rifiuti svolto da Iren, abbiamo in collegamento il Dott. Mario Ori di Atersir che ha predisposto il piano economico finanziario, che comprende tutti i costi del servizio e che è stato utilizzato per determinare queste tariffe. Chiedo al Dott. Ori se vuole intervenire a illustrarci brevemente il Pef. Buonasera*

**Dott. Mario Ori:** *Buonasera a tutti intanto, francamente, ormai siamo in situazione in cui le regole sono dettate da metodi obbligatori e in buona parte tecnocratici. Noi abbiamo adesso l'autorità delle reti energetiche e ambientali Arera, Alexi e prima ancora se non mi sbaglio A & G che dal 2019 ha preso possesso anche delle sue attribuzioni sui rifiuti e ha determinato un metodo per calcolare la tariffa. O meglio, è ricalcato sul metodo tariffario degli altri servizi, nel campo dei rifiuti è un po' derivato dal fatto che c'è la situazione in cui buona parte del territorio, la maggioranza sostanzialmente, ancora si applica la tassa rifiuti e non tariffe a corrispettivo sullo stile di quelle dell'energetico o dell'acqua. Questo però, fa sì, che siano alcuni anni che stiamo diventando un po' oberati di lavoro nel determinare i costi del servizio secondo quello che detta l'autorità, per chi è un po' addetto ai lavori è un metodo che è full cost recovery, cioè copertura totale dei costi. Un costo efficiente dipinto dal metodo stesso che andrebbe nel tempo coperto. Noi in realtà, in questi territori ma non solo quelli di Iren, non siamo alla piena copertura di quel costo, neanche da parte dei gestori, però è anche vero che abbiamo dei gestori che costano un pochino meno di quello che dice il metodo stesso. Comunque siamo obbligati ad applicarli. Quest'anno il metodo aveva qualche complicazione nuova, intanto, chiedeva una determinazione di un piano finanziario non più annuale ma quadriennale, dopo dirò qualcosa su questo, in più è entrato in vigore il cosiddetto test unico di qualità dei trita rifiuti, che impone ai gestori, e quindi anche ai comuni che fanno gestione delle tariffe cosiddette, comuni che applicando la tari, hanno rapporto con gli utenti. Ciò impone alcuni obblighi di miglioramento del servizio. Atersir, quanto ente territoriale competente, in aprile, ha deliberato che per il suo territorio, che equivale alla regione Emilia Romagna più tre comuni della Romagna fiorentina cosiddetta o Romagna toscana, applichiamo sia sulla qualità tecnica che quella contrattuale il livello detto base che però impone lo stesso degli obblighi. Infatti nei prossimi anni dovremmo anche considerare tutti i costi anzi in parte gli avevamo già messi in prospettiva. Ciò detto, noi abbiamo fatto un piano finanziario seguendo il metodo, non coprendo tutto il costo, concordando con il gestore di accantonare una parte del costo sulla quale discuteremo quanta parte poi gli riconosceremo successivamente e quanta parte ci ammetterà di non aver bisogno di coprire, come già per l'anno passato, mantenendo il minimo possibile di incremento. Questo perché? Perché siamo in attesa di far partire la famosa affidamento post – gara, la gara aperta nel 2017, adesso non ricordo più l'anno preciso, trascinandosi per una serie lunghissima di ricorsi e contro ricorsi. Fortunatamente le gare che abbiamo adesso hanno regole nuove e c'è meno possibilità di fare ricorso lungo l'iter. Questa essendo una delle prime, quelle di Parma con quelle di Piacenza, ha vissuto una vicenda quasi paradossale, nel senso che, abbiamo, nel frattempo, come Atersir, aperto altre gare e chiuse, queste devono riuscire a partire perché siamo ancora a pendenza di ultimi ricorsi presso Consiglio di Stato.*

*Siamo però fiduciosi che tutto vada bene e possiamo da qui a poco formalizzare veramente ad Iren l'affidamento che ha fatto l'offerta risultata vincitrice e poter dal 2023 applicare intanto il nuovo servizio come Iren l'ha proposto e dall'altro il nuovo costo perché chiaramente in una gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa vuol dire che io come concorrente faccio un'offerta che sì, ha un ribasso di gara ma si basa sul mio progetto che va a migliorare quello standard minimo*

*richiesto e diciamo dove trovo il mio spazio di profitto nel poter [...] il progetto che ho presentato e chi ha vinto la gara.[...]e quindi poter ragionare su questa nuova situazione . Ad oggi ha fatto quindi un piano finanziario che cerca di crescere il meno possibile, pur nel rispetto di quello che richiede il modello e che sostanzialmente è stato redatto con una certa precisione nel '22 molto più [...] proprio perché confidiamo di doverci tornare sopra, non solo a metà del quadriennio come il metodo prevede ma anche dal 2023 per poter ragionare sul nuovo servizio. In questo momento non ho aperto sotto agli occhi, ma se mi date un attimo ci guardo, vi dico anche esattamente quant'è il [...] che vi riguarda. La situazione che riguarda San Secondo perché abbiamo macinato qualcosa come 150 pec negli ultimi giorni [...]. Andiamo a cercare la pagina giusta a San Secondo è previsto un incremento sostanziale sull'anno precedente del 2.39% questo a copertura di qualche piccolo intervento di miglioramento del servizio rispetto all'anno precedente, chiaramente concordato dall'ufficio tecnico del comune e dall'assessorato competente con il gestore Iren. E' un piano finanziario che viaggia intorno al 1.240.000 euro di valore, anzi i 1.240.000 euro erano di incremento massimo ammesso in base al metodo, in realtà, ci fermiamo allo 0,23% quindi sostanzialmente siamo in linea con l'anno precedente. Quindi è quella parte che Atersir ha, in qualità di ente territoriale, costruito a partire dai dati del comune, dai dati del gestore, ha approvato la settimana scorsa, se ricordo bene la data è stata il 20 maggio, il 19 il consiglio locale ha dato un parere favorevole, il 20 il consiglio d'ambito l'ha approvato, con questo il comune costruisce le tariffe di tari, sostanzialmente vedo che se non ci sono grandi novità, rispetto alla banca dati dell'utente probabilmente si posso più o meno confermare le precedenti. Ma qui poi sarà l'assessore o i colleghi degli uffici del comune che potranno entrare nel merito, perché non è competenza mia, di Atersir, non mia personale, di Atersir, essendo una tassa. Quello che poi rimane da fare, una volta che il comune ha dei valori tariffari è passare tutto all'autorità nazionale, ma questa attività così corposa è un po' noiosa di caricamento di dati, provvede Atersir. Se ci sono domande, quesiti, curiosità, quant'altro...*

**Sindaco:** Grazie Dott. Ori

**Presidente:** Ci sono interventi?

**Cons. Daniele Montagna:** io volevo chiedere una cosa: la tari, volevo sapere se questa tari aumenta o no, io non ho ben capito da questo intervento, che è forse quello che conta di più per i cittadini più che altro

*Il costo del servizio sostanzialmente è identico a quello dell'anno scorso sostanzialmente a differenza di 2 – 3000 euro dall'anno scorso sul budget comunale dai conteggi del comune. Da questo alla tari dipende ovviamente da quello che è stato l'andamento nel frattempo delle utenze, perché lei capisce che a parità di costo del servizio recupero utenze che apre qualche azienda che mi apre, arriva qualche famiglia o ne perdo, questo chiaramente lo può sapere il comune [...] ma, se non ci sono grandi novità la tari dovrebbe essere più o meno costante, questo poi potrebbe essere più preciso qualcuno del comune. Come costi siamo sostanzialmente a costanza nonostante il fatto di incrementare era previsto.*

**Sindaco:** ok, per quel che riguarda le tariffe possiamo chiedere al Dott. Rivaldi ma direi che sostanzialmente si mantengono invariate per quanto riguarda le utenze domestiche non domestiche salvo piccoli assestamenti

**Dott. Rivaldi:** sì, esatto. Anche il gettito è praticamente lo stesso, quindi, la parte variabile e la parte fissa che compongono questa tariffa sono identiche

**Cons. Daniele Montagna:** va bene, grazie

**Presidente:** Se non ci sono altri interventi possiamo procedere alle operazioni di voto

**Sindaco:** favorevole

**Cons. Paolo Pattoneri:** favorevole

**Cons. Augusto Delgrosso:** favorevole

**Presidente Davide Madoi:** favorevole

**Vicesindaco Francesco Ilardo:** favorevole

**Cons. Rossella Volta:** favorevole

*Cons. Marta Negri: favorevole*

*Cons. Elena Padovani: favorevole*

*Cons. Daniele Montagna: favorevole*

*Cons. Alessandro Buttini: favorevole*

*Cons. Ketty Pellegrini: favorevole*

*Segretaria Comunale: all'unanimità degli undici presenti il punto numero quattro viene approvato e così l'immediata eseguibilità della proposta stessa. Prego Presidente*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 11/02/2022 con la quale è stato approvato il DUP (Documento unico di programmazione) 2022/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 11/02/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.21 del 03/03/2022 con cui è stato approvato il P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) 2022/2024;

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."
- **il comma 654** ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ..."
- **il comma 655** ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";
- **il comma 658** ai sensi del quale "... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";

VISTI inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'"* (lett. f);
  - *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..."* (lett. h);
  - *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..."* (lett. i);

#### RICHIAMATE,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *"criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*,
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

#### VISTE

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *"... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ..."*;
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che

- *"... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ..."*;
- Il Piano Finanziario è soggetto *"... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ..."*;

DATO ATTO che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di San Secondo Parmense, risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Atersir (Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti);

VISTA la deliberazione di Consiglio d'Ambito 11 aprile 2022 CAMB/2022/11 con cui Atersir, quale ente territorialmente competente, ha individuato gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I così come previsto nella Tabella di cui all'articolo 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022;

PRESO ATTO che con delibera del Consiglio di Ambito n. 52/2022 del 20/05/2022 Atersir ha approvato la predisposizione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Parma, comprendente il PEF del comune di San Secondo Parmense (Allegato A) e la relazione di accompagnamento;

DATO ATTO che Atersir ha tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard nel processo ad integrazione e validazione del PEF, in conformità al comma 653, della L. 147/2013 ut supra;

DATO ATTO che il Piano finanziario approvato da Atersir, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di San Secondo Parmense e di quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della legge 205/2017, espone un costo complessivo di €. 1.241.926,37 (al lordo delle detrazioni); mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari a € 1.189.893,03, considerate al netto delle componenti di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2021, riferiti al contributo per l'incentivo LFA per i comuni virtuosi istituito ai sensi della Legge RER 16/2015 per Euro 43.836,00, e al contributo statale del MIUR per Euro 8.197,34;

RITENUTO per quanto sopra, di prendere atto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022, del bacino territoriale dei Comuni della provincia di Parma comprendente il PEF del Comune di San Secondo Parmense (PR) approvato da Atersir con delibera del Consiglio di Ambito n.52/2022 del 20.05.2022, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale del presente atto (sub a);

Richiamato l'art. 10 del vigente regolamento TARI , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/06/2021, che testualmente prevede:

*La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera.*

*2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.*

*4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.*

*5. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed alla tabella del regolamento Tari vigente sopra richiamato;*

**RICHIAMATI INOLTRE:**

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*;
- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 (c.d."Milleproroghe") convertito nella Legge 25 febbraio n° 15 per il quale i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683 della L. 27 dicembre 2013 n°147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

- l'art. 43, comma 11, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, il quale dispone "All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.»;
- Il comma 5-sexiesdecies del sopracitato DL 228/2021, ai sensi del quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, e' prorogato al 31 maggio 2022;

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale n.3 del 11/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024, DELLA NOTA INTEGRATIVA, DEL PIANO DEGLI INDICATORI (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)" era stato, fra gli altri, determinato di confermare provvisoriamente per l'anno 2022 l'assetto delle tariffe TARI 2021 riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione del tributo non appena acquisita la disponibilità del nuovo PEF entro i nuovi termini fissati dalle norme nazionali;

Preso atto che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, e che il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5,00 %.";

VISTO il Decreto del Presidente n. 243 del 28/10/2021 adottato dalla provincia di Parma di conferma per l'anno 2022 il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela nella misura del 5,00%;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e ritenuto di utilizzare i criteri in esso contenuti (metodo normalizzato) per la commisurazione della tariffa, attraverso i coefficienti di produzione quali-quantitativa media di rifiuti per ciascuna categoria di utenza;

ESAMINATA la proposta di determinazione delle tariffe applicabili per il calcolo della TARI nell'anno 2022, attraverso la definizione dei coefficienti Ka e Kb (per le utenze domestiche), Kc e Kd (per le utenze non domestiche);

PRESO ATTO, inoltre, che la determinazione delle tariffe tiene conto della partizione del gettito della tariffa suddiviso tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e tra la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come dal prospetto allegato B;

ACQUISITI i pareri istruttori resi ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del T.U.E.L. al presente provvedimento e che si riportano di seguito in sintesi:

parere di regolarità tecnica del responsabile proponente Dott. Andrea Rivaldi: favorevole;

parere di regolarità contabile del responsabile finanziario Dott. Andrea Rivaldi: favorevole;

Con voti unanimi e favorevoli espressi da n. 11 Consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Parma comprendente il PEF del Comune di San Secondo Parmense approvato da Atersir con delibera dal Consiglio d'Ambito n. 52/2022 del 20/05/2022, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto (sub a);
3. Di dare atto che tra gli allegati della Delibera del Consiglio d'Ambito n.52 del 20.5.2022 di approvazione dei PEF 2022-2025 è presente anche la relazione di accompagnamento dell'ETC Atersir;
4. Di approvare le tariffe di applicazione del tributo per l'anno d'imposta 2022, come allegate alla presente deliberazione sotto la lettera b) per formarne parte integrante e sostanziale, suddivise per le varie categorie di utenza e determinate attraverso il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, applicando i coefficienti Ka e Kb (utenze domestiche), Kc e Kd (utenze non domestiche) indicati in corrispondenza di ciascuna categoria;
5. Di dare atto che le tariffe relative ai mercati, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, sono assorbite dal Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Di dare atto che:

- a. la presente deliberazione produce effetti con decorrenza dal 1 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  - b. la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il Piano Finanziario approvato da Atersir con delibera d'ambito nr 52/2022 del 20/05/2022;
  - c. le tariffe indicate nell'allegato b) sono da intendersi al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (nella misura del 5% del tributo principale), di competenza all'amministrazione provinciale;
6. Di dare atto che si provvederà ad effettuare le conseguenti modifiche di bilancio in occasione della prima variazione utile;
  7. Di confermare il sistema premiante per conferimenti differenziati presso il centro di raccolta, di cui all'articolo 20, comma 3 del regolamento come dettagliato nel prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera c) per formarne parte integrante e sostanziale;
  8. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 ottobre 2022, per la pubblicazione sull'apposito sito internet del Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 160/2019;
  9. Di incaricare il responsabile proponente per l'adozione di tutti i provvedimenti gestionali conseguenti ed attuativi della presente deliberazione;
  10. Di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m., sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti Organi di indirizzo politico".



Inoltre stante l'urgenza di provvedere

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge da n. 11 consiglieri presenti e votanti,

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, stante l'urgenza di approvare il Piano di cui all'oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to Il Presidente del Consiglio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Elena Beduschi

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :  
\_\_\_\_\_ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Elena Beduschi

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Elena Beduschi

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Lì, 13/07/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Elena Beduschi